

Argomento: Ceppellini Lugano: Si parla di Noi

# Vanno messi a confronto il prezzo e il valore di realizzo

Primo Ceppellini Roberto Lugano

I principi contabili che si occupano della valutazione delle rimanenze nel bilancio d'esercizio dei soggetti che predispongono il bilancio secondo le regole del codice civile sono due: il principio Oic 13 che riguarda le rimanenze di magazzino e il principio Oic 23 che si interessa dei lavori in corso su ordinazione. Le rimanenze di magazzino Il principio contabile Oic 13, in sintesi, suddivide il processo di rilevazione delle rimanenze in: rilevazione delle quantità; valutazione delle stesse. Quindi, il primo step è quello di identificare quando un bene può essere considerato una rimanenza. In questo senso, si ricorda che i beni acquistati rientrano tra le rimanenze solo dalla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici. Peraltro l'Oic 13 chiarisce che qualora, a livello contrattuale, non vi sia coincidenza tra la data di trasferimento

della proprietà e quella in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici, prevale quest'ultima quale data rilevante. Una volta definite le rimanenze e rilevate le quantità fisiche (inventario fisico alla chiusura dell'esercizio o sistema affidabile di scritture di magazzino con almeno una conta fisica annuale) si procede alla loro valutazione. Nel processo valutativo si devono identificare e mettere a confronto due elementi: da una parte il costo di acquisto o di produzione e dall'altra il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Questo secondo dato diventa il criterio di valutazione solo se inferiore al primo. Nella determinazione del primo elemento si deve procedere in primo luogo identificando il costo di acquisto per merci, materie prime, sussidiarie e di consumo e il costo di produzione per i prodotti finiti, semilavorati e quelli in corso di lavorazione. In secondo luogo, poi, si procede considerando se risulta applicabile il criterio del costo specifico ovvero, nel caso di beni fungibili, metodi alternativi quali Lifo, Fifo o costo medio. Il valore desumibile dall'andamento del mercato è, in estrema sintesi, pari alla stima del prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e dei costi diretti di vendita. È proprio con riferimento alla determinazione dell'elemento costo che è stato introdotto, in



data 29 dicembre 2017, un emendamento al principio contabile Oic 13 applicabile ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2017 o da una data successiva. La novità riguarda, sostanzialmente, il processo di valutazione da adottare nell' ipotesi in cui il pagamento dei beni in rimanenza sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente applicate sul mercato per operazioni simili o equiparabili. La finalità è quella di coordinare, in caso di adozione del criterio del costo ammortizzato, le modalità di determinazione dei dati alla base dei principi di valutazione delle rimanenze con la valutazione dei debiti con il risultato che, in questi casi, il valore da iscrivere tra le rimanenze è il valore a pronti, ossia il valore attuale dei futuri pagamenti rappresentato dal debito contabilizzato ai sensi dell' Oic 19. L' Oic ha chiarito che la modifica è conseguenza dell' emendamento all' Oic 21 partecipazioni, in cui si è ritenuto opportuno utilizzare la formulazione «differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato», tecnicamente più corretta, ed includere gli «oneri accessori» nel determinare il valore di iscrizione del bene. Il principio contabile prevede che gli eventuali effetti derivanti dall' applicazione dell' emendamento possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell' Oic 29. I lavori in corso su ordinazione Per le commesse il principio contabile Oic 23 prevede due tecniche di rilevazione: il criterio della commessa completata; il criterio della percentuale di completamento. Il primo comporta la valutazione delle rimanenze al minore tra il costo e il mercato, per cui risulta applicabile lo stesso criterio previsto dall' Oic 13 con gli adattamenti del caso. Viceversa, il metodo della percentuale di completamento prevede che le rimanenze vengano valutate ai corrispettivi pattuiti, correlando in tal modo il valore delle rimanenze con i costi sostenuti e rispettando in questo modo il principio della competenza. Il principio Oic 23 prevede, nel caso di commesse di durata inferiore all' anno, la possibilità di utilizzare in modo indifferente sia il criterio della percentuale di completamento che quello della commessa completata. Invece, per le commesse di durata ultrannuale, al ricorrere di determinate condizioni riguardanti i soggetti coinvolti e il contratto stipulato viene previsto l' obbligo di procedere con la valutazione secondo la percentuale di completamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA.